

TRIBUNALE DI MILANO
Liquidazione Giudiziale N. 814/2025
Giudice Delegato: Dott.ssa Laura De Simone
Curatore: Dott. Patrizia Meranda

Impegno di riservatezza

Siamo a richiederVi cortesemente di avere accesso - nell'ambito del procedimento LG 814/2025, istaurato innanzi al Tribunale di Milano (la "**Procedura**") - alle Informazioni Riservate (come *infra* definite) che appaiono necessarie per valutare l'eventuale presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto della quota come descritta nell'invito a presentare offerte irrevocabili.

A tal fine la scrivente _____ intende assumere con la sottoscrizione del presente (l' "**Accordo**") l'impegno a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Riservate che saranno fornite in relazione alla Procedura sopra menzionata, nei termini ed alle condizioni qui di seguito precisati.

1. Fatta eccezione per quanto imposto dalle applicabili disposizioni di legge e/o regolamentari ovvero da competenti autorità governative e/o giudiziarie, la scrivente si obbliga a mantenere strettamente riservate e a non divulgare, sotto qualsiasi forma ed in qualunque modo, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, tutti i dati, documenti e informazioni di natura legale, finanziaria, tecnica e commerciale, riferite al credito della procedura e in generale alla Procedura (le "**Informazioni Riservate**"). Le Informazioni Riservate includono, senza limite alcuno:
 - (i) i documenti, dati, contratti, stime, previsioni, o altre informazioni di qualsivoglia natura relativi alla Procedura;
 - (ii) qualsiasi parere, rapporto, commento, analisi o altro documento eseguiti e/o redatti, su qualsiasi supporto, e comunque ogni atto, documento o informazione da Voi trasmessi, tramite *data room* o altrimenti, in relazione alla Procedura.
2. La scrivente si obbliga a mantenere riservate le Informazioni Riservate ed astenersi dal fornire alcuna di esse a chiunque, eccetto che ai propri amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, consulenti legali, finanziari e fiscali, altro incaricato e/o rappresentante della scrivente (i "**Soggetti Autorizzati**"), nei limiti in cui ciò sia necessario e/o opportuno ai fini dell'Operazione. A tale scopo la scrivente si obbliga a garantire che ciascuno dei Soggetti Autorizzati a cui siano state rese note le Informazioni Riservate sia informato dell'esistenza e del contenuto del presente Accordo e lo rispetti, restando la scrivente in ogni caso responsabile nei Vostri confronti del mancato rispetto dei termini dello stesso da parte dei Soggetti Autorizzati.
3. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni: (i) di pubblico dominio o divenute tali, indipendentemente dalla divulgazione da parte della scrivente o dei Soggetti Autorizzati; (ii) che la scrivente o i Soggetti Autorizzati abbiano legittimamente ricevuto da terzi che, previa nostra ragionevole indagine, non risultino vincolati a propria volta da impegni di riservatezza; (iii) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di una Pubblica Autorità (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, l'autorità giudiziaria), o di legge o regolamentari; e (iv) note a noi o ai Soggetti Autorizzati già prima della data del presente Accordo, e non acquisite o ottenute dalla procedura e/o dai suoi incaricati.
4. Nel caso in cui alla scrivente venga richiesto dalle autorità competenti (oralmente o per iscritto) di trasmettere qualsiasi Informazione Riservata, la scrivente si obbliga, nei limiti e secondo le modalità eventualmente consentiti dalla normativa vigente e/o dalla competente autorità richiedente: (i) a comunicare immediatamente alla Procedura le richieste ricevute indicando le ragioni e la natura della

divulgazione delle Informazioni Riservate; (ii) a concordare con gli stessi le modalità per la comunicazione delle Informazioni Riservate richieste.

5. La scrivente si impegna e si obbliga per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per i Soggetti Autorizzati per un periodo pari a [36 mesi] dalla data di sottoscrizione del presente Accordo:
- (i) a mantenere strettamente confidenziali e riservate le Informazioni Riservate e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire tale confidenzialità e riservatezza;
 - (ii) ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente al fine di valutare l'Operazione e negoziarne i termini e le condizioni;
 - (iii) a non utilizzare le Informazioni Riservate a fini concorrenziali o comunque in modo da non arrecare danno alla Procedura;
 - (iv) a conservare in modo adeguato tutte le Informazioni Riservate e ad adottare ogni ragionevole misura e sistema di controllo per proteggerne e salvaguardarne la riservatezza;
 - (v) a non divulgare, consegnare, trasferire, cedere, commercializzare, pubblicare, comunicare, distribuire o altrimenti diffondere, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta fornita dalla Procedura.
6. La scrivente si impegna, dunque, ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente nell'ambito e ai fini dell'Operazione. Le Informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente ai Soggetti Autorizzati che necessitino di conoscere tali Informazioni Riservate in relazione alla valutazione, negoziazione e/o esecuzione dell'Operazione su base "need to know" e che siano a conoscenza della natura confidenziale delle medesime Informazioni Riservate nonché di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo.
7. Prendiamo atto e conveniamo che, per ogni accertata violazione della scrivente o dei Soggetti Autorizzati degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo, sarà dovuta alla Procedura una penale, salvo l'eventuale maggior danno che sarà accertato giudizialmente.
8. Nel caso in cui l'Operazione fosse sospesa o non portata a conclusione per qualsiasi motivo tramite il supporto della scrivente, la Procedura potrà richiedere alla scrivente:
- (i) di restituire le Informazioni Riservate contenute – interamente o parzialmente – in ogni analisi, elaborato, studio o altro documento, su qualsiasi supporto, in suo possesso o redatto dalla scrivente o dai Soggetti Autorizzati;
 - (ii) di distruggere e/o cancellare (anche da archivi informatici), per quanto legalmente consentito e tecnicamente fattibile, ogni analisi, elaborato, studio o altro documento o file, su qualsiasi supporto, in suo possesso, da chiunque redatto, contenente Informazioni Riservate.
- Entro 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della richiesta, la scrivente dovrà procedere a tale restituzione e/o confermare per iscritto alla Procedura, l'avvenuta distruzione e cancellazione, come sopra richiesta, anche da parte dei Soggetti Autorizzati.
- In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente Accordo, i nostri uffici competenti interni potranno mantenere in custodia nei propri archivi una copia delle Informazioni Riservate al solo fine di soddisfare: (i) eventuali disposizioni legislative o regolamentari cui sia soggetta; (ii) qualsiasi necessità prevista dalla legge di comprovare decisioni interne relative alle attività svolte; o (iii) il diritto di difesa della scrivente in relazione alle Informazioni Riservate.
9. Ogni comunicazione relativa all'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto agli indirizzi di seguito indicati:

quanto alla scrivente:

.....

Via ..

Attenzione: ..

Fax:

Mail:

PEC:

quanto alla Procedura, le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo PEC:

lg814.2025milano@pecliquidazionigiudiziali.it ovvero al diverso indirizzo comunicato in conformità alle disposizioni della presente clausola, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i

diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti dell'Accordo eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo ad esso. Le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento, purché la ricezione dello stesso sia confermata dal gestore della pec.

- 10.** Nessuna modifica dell'Accordo sarà valida ed efficace se non redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti.
- 11.** Nessun ritardo od omissione nell'esercizio dei diritti previsti nell'Accordo da una delle sue parti può essere inteso come rinuncia implicita a tali diritti, né l'esercizio di alcuno dei suddetti diritti può considerarsi preclusivo dell'esercizio di altro diritto o facoltà previsti dall'Accordo o dalla normativa vigente.
- 12.** Gli obblighi di riservatezza qui previsti si estingueranno al verificarsi del primo, in ordine di tempo, dei seguenti eventi: (i) la data di perfezionamento dell'Operazione; ovvero (ii) in ogni altro diverso caso, decorso il termine di un anno dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
- 13.** L'Accordo è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dallo stesso, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano

* * *

Con i migliori saluti

[nome della società]
[nome del rapp.leg. p.t.]